




La Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna

*Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ambiente
Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna*

RETE NATURA 2000 IN EMILIA-ROMAGNA

LA SITUAZIONE ATTUALE

La collocazione biogeografica dell'Emilia-Romagna



Regione biogeografica Continentale, crocevia tra le regioni Alpina e Mediterranea.

Importanza ecologica notevole in quanto per alcune specie, animali e vegetali, l'Emilia-Romagna rappresenta la stazione naturalistica più meridionale e per altre quella più settentrionale.

Eccellenze naturalistiche: Delta del Po (zone umide, saline, dune, boschi), Crinale appenninico (foreste, laghi, praterie), Fiume Po (lanche, boschi, prati stabili), Grotte e ambienti rocciosi

Il fatto che la **pianura** sia stata negli ultimi secoli quasi completamente deforestata e antropizzata non deve tuttavia portare a ritenere che non siano ancora presenti ecosistemi di notevole pregio conservazionistico (es. Ramsar)



La perdita della biodiversità nel mondo

- SECONDO LA FAO IL 60% DEGLI ECOSISTEMI E' IN DEGRADO
- 13 MILIONI DI ETTARI DI FORESTE TROPICALI OGNI ANNO SONO ABBATTUTI
- IL 20% DELLE BARRIERE CORALLINE E' SCOMPARSO
- IL 75 % DEGLI STOCK ITTICI SONO TROPPO SFRUTTATI

IMPRONTA ECOLOGICA INSOSTENIBILE

L'Italia è il paese europeo più ricco di biodiversità
il 30% delle specie animali e il 50% della flora conosciuta in
Europa si trovano anche in Italia



La biodiversità in Emilia-Romagna

FLORA: 2.700 specie diverse (di cui endemismi, specie relittuali e peculiari, 30 specie rare). **3 Specie di interesse comunitario prioritarie:** *Primula apennina*, *Salicornia veneta* e *Klasea lycopifolia*

FAUNA: 200 specie di interesse comunitario, di cui 80 uccelli di All. 1 della direttiva Uccelli. **8 specie di interesse comunitario prioritarie:** *Acipenser* (2), *Rosalia alpina*, *Osmoderma eremita*, *Callimorfa quadripunctaria*, *Caretta caretta*, *Pelobate fosco*, *Canis lupus*

HABITAT: **73 habitat di interesse comunitario** (foreste, praterie, zone umide, grotte, ecc.)

FLORA

Specie vegetali prioritarie a livello europeo



Klasea lycopifolia



Salicornia veneta



Primula apennina

FAUNA

Specie animali prioritarie a livello europeo

Rosalia alpina



Storione



*Callimorpha
quadripunctaria*



*Osmoderma
eremita*



Caretta caretta



Pelobate fosco



Lupo

HABITAT

Habitat di interesse comunitario da conservare e tutelare a livello continentale mediante la designazione e gestione di aree speciali di conservazione: i siti della Rete Natura 2000

fanghi salati



dune grigie



Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna



I NUMERI DELLE AREE PROTETTE


- 14 PARCHI REGIONALI, 2 NAZIONALI, 1 INTERREGIONALE: 8%
- 16 RISERVE NATURALI: 0,1%
- 54 AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

RETE NATURA 2000


139 SIC

87 ZPS

158 SITI



269.408
ettari




46% dei siti
all'interno di
Parchi e
Riserve
naturali

$RN\ 2000\ (12,0\%) + Aree\ protette\ (8,1\%) = 15\% \text{ superficie regionale}$

IL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

(L.R. n. 6/05)


-  Parchi regionali, nazionali, interregionale, Riserve, ARE, Paesaggi protetti
-  Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)



RETE NATURA 2000 IN EMILIA-ROMAGNA

SITI	2000		2003		2006		2010		2017	
SIC	104	183.000	113	195.000	127	224.000	134	236.000	139	240.000
ZPS	41	98.000	61	156.000	75	176.000	81	186.000	87	192.000
TOTALE	106	202.000	139	237.000	146	257.000	153	266.000	158	269.000

Trend istituzione siti Natura 2000 in Emilia-Romagna




IL SISTEMA REGIONALE DI TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE
(ripartizione per provincia)

Provincia	Aree protette <i>ha</i>	Natura 2000 fuori dalle Aree protette <i>ha</i>	Territorio regionale tutelato: Aree protette + Rete Natura 2000	
			<i>ha</i>	%
Piacenza	5.149	24.523	29.672	11
Parma	38.635	20.281	58.916	17
Reggio Emilia	13.058	17.750	30.809	13
Modena	18.247	13.309	31.556	12
Bologna	23.401	20.114	43.516	12
Ferrara	34.281	25.368	59.649	23
Ravenna	23.641	4.917	28.557	15
Forlì-Cesena	18.942	10.701	29.643	12
Rimini	5.337	7.863	13.200	15
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	180.692	144.826	325.518	14

RETE NATURA 2000 IN EMILIA-ROMAGNA: uso del suolo

Aree forestali		Aree coltivate		Acque e zone umide		Praterie e pascoli		Ambienti rocciosi e sabbiosi		Aree urbanizzate	
superficie	%	superficie	%	superficie	%	superficie	%	superficie	%	superficie	%
122.000	45	65.000	24	42.000	16	36.000	14	3.000	1	2.000	1

Uso del suolo nei siti di rete Natura 2000



La Rete Natura 2000 in Italia

RETE NATURA 2000 IN ITALIA		
OLTRE 30%	Abruzzo	Valle d'Aosta
OLTRE 25%	Campania	Liguria
	Molise	Lazio
OLTRE 20%	Sicilia	Puglia
	Provincia Trento	Provincia Bolzano
	Sardegna	Veneto
	Calabria	
OLTRE 15%	Friuli Venezia Giulia	Basilicata
	Toscana	Piemonte
	Lombardia	Umbria
	Marche	
OLTRE 10%	Emilia-Romagna	
21,10%	ITALIA	

RETE NATURA 2000

LA STRATEGIA



COME TUTELARE LA BIODIVERSITÀ

Per tutelare la **biodiversità più rara e minacciata** in Emilia-Romagna, la Regione ha identificato come strumenti:

- l'istituzione delle **Aree protette** (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico) e dei siti della **Rete Natura 2000**

- l'approvazione delle **Leggi** come quella per la tutela della flora e della fauna minore o quella sui Parchi e i siti Natura 2000

- l'approvazione delle **Misure di conservazione** (generali e specifiche) e dei **Piani di Gestione**

- la promozione delle attività di **Vigilanza** (Volontariato ambientale e Istituzioni)

- la collaborazione con il **Mondo scientifico** per la **Ricerca**

- la promozione di attività di **Informazione**, di **Divulgazione** e di **Educazione ambientale** per incrementare il livello di **Sensibilità** sui temi ambientali da parte dei cittadini

NORMATIVA VIGENTE

Leggi regionali: 7/04 - 6/05 - 24/11 - 13/15 - 22/15 - 9/16

COMPETENZE

Misure di conservazione: MGC + MSC/PdG

Enti gestori dei siti: Parchi e Regione

Criticità: *siti condivisi, disomogeneità norme,
difficile applicabilità norme*

Revisione MSC > condivisione > approvazione

Valutazioni di incidenza: Piani e Progetti

Parchi

Regione

Comuni/Unioni

Criticità: *esenzione a priori di tipologie non impattanti,
competenze tecniche enti*

AREE NATURALI PROTETTE

Le Aree naturali protette comprendono le seguenti tipologie:

- a) Parchi nazionali
- b) Parchi interregionali
- c) Parchi regionali
- d) Riserve naturali statali (*se esterne ai parchi*)
- e) Riserve naturali regionali
- f) Paesaggi naturali e seminaturali protetti
- g) Aree di riequilibrio ecologico

ENTI GESTORI DEI SITI NATURA 2000

Enti gestori dei siti Rete Natura 2000

Tipologia sito Rete Natura 2000	Tipologia Area protetta	Ente gestore Area protetta e del sito Rete Natura 2000
Sito Rete Natura 2000 interno alle Aree protette	Parco nazionale	Parco nazionale
	Parco interregionale	Parco interregionale
	Riserva naturale statale (<i>parte esterna al Parco</i>)	Riserva naturale statale
	Riserva naturale statale (<i>parte interna al Parco</i>)	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
	Parco regionale (*)	
	Riserva naturale regionale	
	Paesaggio naturale e seminaturale protetto	
	Paesaggio naturale e seminaturale protetto	Città Metropolitana di Bologna
	Area di riequilibrio ecologico	Comune
Sito Rete Natura 2000 esterno alle Aree protette	-	Regione
	-	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (**)

L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA HABITAT IN EMILIA-ROMAGNA

- Sono state approvate dalla Regione le **Misure Generali di Conservazione** delle ZPS (2008) e dei SIC (2013)
- Gli Enti di gestione (Parchi + Province, ora Regione) hanno approvato le **Misure Specifiche di Conservazione** per ogni SIC e ZPS e sono stati approvati anche n. 75 **Piani di Gestione**, che la Regione ha riapprovato (2016)
- E' stata aggiornata (2013) la **Carta regionale degli habitat di interesse comunitario**
- E' stata elaborata (2017) la **Carta regionale delle aree agricole vincolate**

MISURE GESTIONALI

Misure Specifiche di Conservazione

(100% dei siti)

Competenza degli Enti gestori
(Parchi, Regione, Comuni)

Misure Generali di Conservazione

(100% dei siti)

Competenza regionale
SIC e ZPS: 1419/13

Piani di Gestione

(50% dei siti)

Competenza degli Enti gestori
(Parchi, Regione, Comuni)

Misure Generali di Conservazione (Regione)

- **Divieto di nuovi impianti eolici**
- **Divieto nuove discariche**
- **Divieto nuove cave**
- **Regolamentazione attività venatoria**
- **Regolamentazione attività agricola**
- **Regolamentazione attività di pesca**

Misure Specifiche di Conservazione per siti n. 158

Piani di Gestione per siti n. 75

Enti gestori dei siti rete Natura 2000:

Parchi (nazionali, interregionali e regionali) e Regione

Quadro conoscitivo

Minacce/Criticità

Misure gestionali

Regolamentari, Amministrative e Contrattuali

- **Divieti / Limitazioni (da indennizzare e no)**
- **Azioni (da promuovere e da incentivare)**

Gestione sostenibile nei siti Natura 2000

Misure gestionali Regolamentari

(limitazione alle attività antropiche più impattanti)

Divieti
Limitazioni
Obblighi

Divieti non indennizzabili:

es. impianti eolici

Divieti indennizzabili:

Indennità Natura 2000 (PSR)
es. divieto eliminazione zone umide
*Riconoscimento economico del
mancato reddito e/o
costi aggiuntivi*

Misure gestionali Contrattuali

Promozione di Azioni a favore della
conservazione della
biodiversità

Incentivi economici per attività volontarie

Misure agro-ambientali (PSR)
es. sfalcio praterie in montagna,
impianto boschi in pianura
*Riconoscimento economico dei
costi dell'intervento
e di manutenzione*

Attività immateriali

Educazione ambientale
Formazione
Studi/ricerche
Vigilanza

Siti Natura 2000: laboratori di sviluppo sostenibile

PIANURA PADANA EMILIANO-ROMAGNOLA

Interventi agro-ambientali
Misure regolamentari o contrattuali?



Andamento delle popolazioni di altre specie di uccelli acquatici nidificanti nelle zone umide della pianura bolognese

	1984	1994	1999	2003-2004
Tuffetto	?	300-550	500-600	500-600
Svasso maggiore	20-27	52-60	80-90	110-140
Airone guadabuoi			2	10-15
Airone cenerino		262	290-300	450-480
Oca selvatica		10-15	30-40	90-110
Cigno reale			2	1-2
Canapiglia		2-3	18-20	30-40
Germano reale	?	500-800	1500-2000	1800-2200
Marzaiola	11-13	26-32	80-100	180-200
Alzavola				3-5
Mestolone		6-7	25-30	40-50
Moriglione		5-6	10-15	15-25
Moretta				1-3
Fistione turco			1	1
Folaga	?	300-500	600-700	600-700
Pittima reale			2-3	3-5
Corriere piccolo	35-40	30	30-40	20-30
Fratino	4	19	20-30	20-30
Pavoncella	15-20	27-32	250-300	300-320
Gabbiano reale			2-3	1-3
Gabbiano comune			3-4	3-4

AGRICOLTURA SOSTENIBILE?



AGRICOLTURA SOSTENIBILE?



AGRICOLTURA SOSTENIBILE?



AGRICOLTURA SOSTENIBILE?



AGRICOLTURA SOSTENIBILE?




AGRICOLTURA SOSTENIBILE?



Agricoltura in Francia



Agricoltura in Francia



Agricoltura in Francia



Agricoltura in Francia



Agricoltura in Francia



Agricoltura in Italia



Food valley: prodotti tipici in territori tipici

I prodotti DOP e IGP dell'Emilia-Romagna: nati qui, apprezzati in tutto il mondo
The PDO and PGI products of Emilia-Romagna: born here, enjoyed worldwide

The map displays the following products and their regions:

- Piacenza:** Pancetta Piacentina DOP, Salami Cremona IGP, Prosciutto Valpadana DOP, Grana Padano DOP.
- Parma:** Culatello di Zibello DOP, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Salami Italiani alla Cacciatora DOP, Prosciutto di Parma DOP, Coppa Piacentina DOP, Salami Piacentino DOP.
- Reggio Emilia:** Zampone di Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di Modena DOP.
- Modena:** Meloni Mantovano IGP, Fichi Emilia-Romagna IGP, Mostarda Bologna IGP, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, Amaretti Bolognesi di Modena IGP.
- Bologna:** Coppa Ferrarese IGP, Aceto di Voghera DOP, Biscia di Vicinola IGP, Marone di Castel del Rio IGP.
- Ferrara:** Riso del Delta del Po IGP, Asparago Verde di Altidoro IGP, Pesca e Nettarina di Romagna IGP.
- Ravenna:** Squalocorone di Romagna DOP, Olio Extra Vergine di Oliva Colline di Romagna DOP.
- Forlì:** Patata di Bologna DOP, Agnello del Centro Italia IGP, Olio Extra Vergine di Oliva di Brisighella DOP, Scalegnone di Romagna IGP, Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP.
- Cesena:** Formaggi di Persa di Sogliano DOP, Casciotta Itrubina DOP.
- Rimini:** Cacio di Romagna DOP.

Denominazione in Protezione transitoria: PASTINA ROMAGNOLA IGP

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Agricoltura
agricoltura.regione.emilia-romagna.it

L'Emilia-Romagna è la regione italiana con il maggior numero di prodotti DOP e IGP (41)

UNA QUESTIONE DI QUALITÀ

La regione Emilia-Romagna, con le sue “*food valleys*”, ha un motivo in più per valorizzare la natura: essa è il primo **marchio di qualità dei prodotti dell’agro-alimentare**.

Su questo assunto si basa anche la strategia del marketing territoriale che promuove e vende i prodotti eno-gastronomici e il turismo locali con il marchio della qualità ambientale



**NUOVO PSR
MISURE AGRO-AMBIENTALI E
INDENNITA' NATURA 2000**

MISURE REGOLAMENTARI

Vincoli agricoli

Mancato reddito o Costi aggiuntivi

Indennizzo economico: 500 euro/ha

(non tutti i vincoli sono indennizzabili)

per compensare svantaggi connessi alle misure gestionali

Ambito: siti Natura 2000

MISURE CONTRATTUALI

Misure agro-ambientali

Creazione di aree naturali

siepi, zone umide, prati, boschi, maceri, ecc.

impianti ex-novo e manutenzione aree naturali esistenti

Riconoscimento economico:

impianto e manutenzione

Adesione volontaria

Livello di permanenza impegni nel tempo

Premi adeguati: fino a 1.500 euro/ha

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



- Misura 4.4** - **Recupero ecosistemi**
- Misura 7.6** - **Attività di studio della biodiversità**
- Misura 10** - **Agro-ambiente**
- Misura 12** - **Indennità Natura 2000 – aree agricole**
- Misura 16.5** - **Cooperazione: Salvaguardia biodiversità regionale**
- Misura 8.3** - **Prevenzione delle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici**
- Misura 8.4** - **Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici**
- Misura 8.5** - **Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali**



IL VALORE ECONOMICO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI

- L'erosione della biodiversità e la riduzione dei servizi offerti "gratuitamente" dagli ecosistemi, se proseguisse con l'attuale ritmo produrrebbe, a partire dal 2050, una perdita economica pari al **7 % del PIL Mondiale ogni anno**
- Nei Paesi UE circa il **17% dei posti di lavoro** è attualmente collegato più o meno direttamente alla gestione delle risorse ecosistemiche; il loro degrado genererebbe una consistente perdita di occupazione

"Occorre mettere il cartellino con il prezzo ad ognuno dei servizi che gli ecosistemi forniscono all'umanità"

Servizi Ecosistemici

I servizi ecosistemici sono "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano" (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

Vi sono 4 categorie di servizi ecosistemici:

- **approvvigionamento** (produzione di: cibo, acqua potabile, materiali, combustibili, ecc.)
- **supporto alla vita** (ciclo dei nutrienti, formazione del suolo, ecc.)
- **regolazione** (clima, maree, depurazione dell'acqua, impollinazione, difesa del suolo, ecc.)
- **valori culturali** (estetici, spirituali, educativi, ricreativi, ecc.)

SERVIZI ECOSISTEMICI

ACQUA (es. Romagna acque, Vittel)

FUNGHI (es. tesserini: realizzazione di interventi di gestione del bosco, di ripristino e miglioramento di strade esistenti, di prevenzione degli incendi, di realizzazione di acquedotti per la prevenzione degli incendi, di pulizia dei sentieri, ecc.); 2 milioni di euro/anno è il valore economico dei tesserini venduti per la raccolta dei funghi

TARIFFA IDRICA RER (quota parte per miglioramento del bacino idrografico di attingimento: sistemazioni idraulico-forestali e miglioramenti boschivi);
importo annuo: 2,4 milioni di euro

CO₂ (es. Certificazioni forestali FSC, PEFC, ecc.)

MARCHI DI QUALITA' (es. l'attività di promozione di marchi di qualità e di origine riconosciuti dei prodotti di un certo territorio a fronte di produzioni controllate e sostenibili)

BIODIVERSITÀ (es. Indennità Natura 2000)



**Quantificazione del Servizio Ecosistemico e relativo pagamento
mancato reddito o costi gestionali aggiuntivi**

ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO AMBIENTALE

Dalle guardie ecologiche agli attivisti nelle oasi naturali: migliaia di persone che migliorano la qualità della vita di tutti

- **Le Guardie Ecologiche Volontarie**

Sono circa **1.500** i cittadini che svolgono attività di volontariato per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali e concorrono con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente tramite servizi di vigilanza. Le GEV sono state istituite come organismo dalla Regione Emilia-Romagna con **L.R. 3 luglio 1989, n. 23**




- Volontari di **Legambiente, WWF, Delegazioni FAI, Italia Nostra, etc.**



INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE

- SITO WEB: PARCHI, RETE NATURA 2000 E FORESTE
- PORTALI REGIONALI: ER AMBIENTE E EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'
- PROFILO FB «AREE PROTETTE DELL'EMILIA-ROMAGNA»
- PUBBLICAZIONI

- ✓ Habitat dell'Emilia Romagna (2001)
- ✓ Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna (2005)
- ✓ Carta degli habitat di interesse comunitario (2013)
- ✓ Fauna minore (2011)
- ✓ Collana naturalistica e aree protette
- ✓ Rivista *Storie Naturali*
- ✓ DVD sulla biodiversità



RETE NATURA 2000

LA NORMATIVA IN REGIONE EMILIA- ROMAGNA

LEGGE REGIONALE N. 7

14 APRILE 2004

“Disposizioni in materia ambientale”

BUR n. 48 15.4.04

Titolo I

Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (artt. 1-9)

Capo I

Finalità, ambito di applicazione e funzioni della Regione

- **Ruolo della Regione: coordinamento emanazione di una Direttiva in materia di:**
 - **individuazione dei siti (SIC e ZPS)**
 - **gestione dei siti**
 - **conservazione dei siti**
 - **monitoraggio della biodiversità**
 - **valutazione di incidenza**

Capo II

Misure di conservazione e Monitoraggio

- **Ruolo delle Province**
- **Ruolo degli Enti gestori delle Aree protette**
- **Ruolo della Regione (Parchi nazionali e Monitoraggio)**

Elenco tipologie interventi che non presentano incidenze significative sul sito

Capo III

Valutazione di incidenza

Piani

Ruolo degli Enti locali (Valsat)

Ruolo degli Enti gestori delle Aree protette (parere)

Ruolo della Regione

Progetti e interventi

Ruolo degli Enti locali (VIA, convenzioni con Province)

Ruolo degli Enti gestori delle Aree protette (valutazione o parere)

Ruolo della Regione

Capo IV

Disposizioni finali

Disposizioni transitorie e Norma finanziaria

Ruolo della Regione (valutazione di incidenza, poteri sostitutivi)

Gestione dei siti Natura 2000

MISURE DI CONSERVAZIONE (ZPS/ZSC) O DI SALVAGUARDIA (SIC)

(obbligatorie)

- **MISURE GENERALI** (competenza: Regione)
 - Valide per tutte le ZPS/ZSC/SIC
 - Valide per le ZPS/ZSC/SIC suddivise per 5 tipologie ambientali
- **MISURE SPECIFICHE** (competenza: Province/Parchi)
 - Valide per ogni ZPS/ZSC/SIC

PIANI DI GESTIONE

(non obbligatori)

LEGGE REGIONALE N. 6/05

Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000

Art. 60 Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 349 del 8 luglio 1986 e le sanzioni penali di cui alla Legge 394/91 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:

c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;

è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.

Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

2. Nelle fattispecie seguenti le **sanzioni pecuniarie sono così determinate:**

a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per **l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale** soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;

b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la **cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica** soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;

c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di **attività, opere o interventi** che non comportano trasformazioni geomorfologiche;

d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di **attività, opere o interventi** che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;

e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il **danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali** protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della **valutazione di incidenza** ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;

LEGGE REGIONALE N. 6/05

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere, altresì, ordinata la **riduzione in pristino** dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono, comunque, tenuti alla **restituzione** di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La **tipologia e l'entità della sanzione**, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'**irrogazione della sanzione** e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I **proventi delle sanzioni** spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 trova applicazione la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#)

LEGGE REGIONALE N. 24/11

Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

Art. 28

Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7

(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali)

1. Il comma 1 dell'art. 3 della LR 7/04 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità interessati per i Siti della rete "Natura 2000" di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 357/97 ricadenti nel proprio territorio, propongono le **misure di conservazione** che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, e all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate per l'approvazione delle Province, secondo le modalità della LR 20 del 24 marzo 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione sono proposte dall'Ente che ha la maggior porzione di territorio interessata dal Sito acquisito il parere dell'altro Ente."

2. Il comma 3 dell'art. 3 della LR 7/04, è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le **misure di conservazione** necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse e se necessari i piani di gestione, sono assunte, sentite le associazioni interessate, con atto deliberativo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità. La delibera è trasmessa alla Giunta regionale e ai Comuni interessati dal Sito che possono proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione acquistano efficacia. Qualora il sito ricada nel territorio di una Macroarea e di un Parco nazionale o interregionale le relative misure di conservazione e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dai singoli Enti acquisito il parere dell'altro Ente, limitatamente al territorio di propria competenza. Nel caso in cui il Sito sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco nazionale o interregionale le misure di conservazione, e all'occorrenza i piani di gestione, sono assunti dal relativo Ente."

LEGGE REGIONALE N. 24/11

3. Il comma 1 dell'art. 5 della LR 7/04, è sostituito dal seguente:

"1. La **valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale** è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità. In caso di piani che interessino il territorio di più Enti di gestione la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessato, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il piano interessi un'Area naturale protetta statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentito il relativo Ente gestore."

4. Il comma 3 dell'art. 5 della LR 7/04 è sostituito dal seguente:

"3. Per i **piani di competenza regionale e provinciale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione**, sentito l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità o il Parco interregionale o nazionale interessato."

5. Il comma 1 dell'art. 6 della LR 7/04 è sostituito dal seguente:

"1. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3, la valutazione di incidenza prevista su progetti e interventi è effettuata dall'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione. In caso di progetti e interventi che interessino il territorio di più Enti la valutazione è effettuata dall'Ente che ha la maggior parte di territorio interessata dall'intervento, acquisito il parere dell'altro Ente di gestione. Qualora il progetto o intervento sia interamente ricompreso nel perimetro di un Parco statale o interregionale, la valutazione di incidenza è effettuata dal relativo Ente di gestione."

6. Il comma 2 dell'art. 6 della LR 7/04 è sostituito dal seguente:

"2. Per i **progetti e gli interventi la cui approvazione è di competenza della Regione la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione**, sentito l'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o l'Ente gestore del Parco interregionale o nazionale interessato dal progetto o intervento."

7. Il comma 3 dell'art. 6 della LR 7/04 è sostituito dal seguente:

"3. **La valutazione di incidenza di progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e interregionale è effettuata dalla Regione**, sentito il parere dell'Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità o del Parco nazionale o interregionale interessato."

LEGGE REGIONALE N. 13/15
RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E
DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE,
COMUNI E LORO UNIONI

Art. 18

(sostituito comma 4 dall' art. 11 della LR 25 del 23 dicembre 2016)

Enti di gestione per i parchi e la biodiversità

1. Sono confermate in capo agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla LR 24 del 23 dicembre 2011 (*Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano*).

2. Agli Enti di gestione sono, altresì, attribuite le seguenti funzioni:

- a) gestione delle Riserve naturali regionali;
- b) gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;
- c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;
- e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della LR n. 7/04 (*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*).

LEGGE REGIONALE N. 13/15

3. Agli Enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, sono inoltre attribuite:

- a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'art. 7 della LR 7/04;**
- b) le funzioni di cui all'art. 5 della LR 15/06 (*Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna*), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'art. 16 per le restanti parti del territorio regionale;**
- c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della LR 24/11 e della LR 6/05 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000*), salvo quanto stabilito dal comma 5.**

LEGGE REGIONALE N. 13/15

5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla LR 6/96 (*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352/93*). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.

6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 394/91 (*Legge quadro sulle aree protette*), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei 2 parchi regionali esistenti.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE A LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Art. 20

Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

- 1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell'art. 18, comma 2, della LR 13/15, dal 1 gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo.**
- 2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all'art. 18, comma 2, lettera b) della LR 13/15, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.**
- 3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'art. 18, comma 2, lettera e), della LR 13/15, qualora non siano già state trasferite all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell'art. 40, comma 6, della LR 24/11 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:**
 - a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;**
 - b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.**
- 4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).**

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Art. 22

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 22/15

1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 20, LR n. 22 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016*) sono sostituite dalle seguenti:
- a) **la Regione effettua la valutazione dei progetti e degli interventi approvati dalla Provincia e di tutti quelli sottoposti a VIA regionale**; essa rilascia, altresì, il proprio parere in merito ai piani di competenza provinciale, ai sensi della LR 24 marzo 2000, n. 20 (*Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio*);
 - b) **il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale**, acquisito il parere dell'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato. Effettua, inoltre, la valutazione dei progetti e degli interventi di propria competenza, ad eccezione di:
 - 1) **quelli all'interno delle aree protette, la cui valutazione resta di competenza degli Enti di gestione delle stesse**;
 - 2) **quelli la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni, la cui valutazione spetta al Comune con la porzione di sito Natura 2000 maggiormente interessata dal progetto, acquisito il parere dell'altro Comune**;
 - 3) **quelli di cui il Comune sia il proponente, la cui valutazione spetta alla Regione.**"

DGR n. 1191/07

Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04

DGR n. 667/09

Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

DGR n. 1419/13

Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)

DGR n. 742/16

Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna

DGR n. 1166/16

Subentro delle competenze gestionali delle Riserve naturali e dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti. Assegnazione e concessione di un contributo per la gestione delle Riserve agli enti competenti. L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, art. 18

DGR n. 112/17

Ripristino delle Misure regolamentari inerenti il settore agricolo previste dalle Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna e approvazione della relativa cartografia

MISURE DI CONSERVAZIONE

Le **Misure Generali di Conservazione** sono predisposte ed approvate dalla Regione. *(DGR 1419/13)*

Le Misure di conservazione (**Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione**) dei singoli siti Natura 2000 per i siti ricadenti all'interno delle aree naturali protette sono:

- predisposte dall'Ente gestore dell'area protetta, sentiti i Comuni e le associazioni interessate;
- approvate dalla Regione, su proposta dell'Ente gestore dell'area protetta. *(DGR 742/16)*

Le Misure di conservazione (**Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione**) dei singoli siti Natura 2000 per i siti ricadenti all'esterno delle aree naturali protette sono:

- predisposte ed approvate dalla Regione, sentiti i Comuni e le loro Unioni e le associazioni interessate. *(DGR 742/16)*

In caso di siti Natura 2000 con più Enti gestori, la Regione ha la facoltà di uniformare le diverse proposte pervenute dai diversi Enti. *LR 7/14 (art. 79)*

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)

- La valutazione di incidenza di Piani, Progetti, Interventi e Attività deve essere effettuata nel **rispetto delle Direttive** europee, nazionali e regionali, delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e degli eventuali Piani di Gestione.

LR 7/04 (art. 6 comma 1)

- La tempistica per l'effettuazione della fase di valutazione di incidenza è, di norma, di **60 giorni**, salvo i casi in cui il procedimento di approvazione del piano o del progetto stesso non preveda tempi diversi. Va, comunque precisato che non esiste il **silenzio-assenso** per questo tipo di procedure. *DGR 1191/07, Legge 124/15 (art. 3)*
- Nel caso in cui la documentazione presentata dal soggetto proponente sia carente ed incompleta, l'autorità competente alla valutazione di incidenza può richiedere la **documentazione integrativa** al soggetto proponente e, quindi, procedere con la sospensione dei termini di istruttoria. *DGR 1191/07*
- In caso di progetti, interventi e attività che interessino il territorio di più Enti competenti per la valutazione di incidenza, questa è effettuata dall'Ente competente che ha la **maggior parte di territorio interessata dall'intervento**, acquisito il parere degli altri Enti.

LR 24/11 (art. 28 comma 5), LR 9/16 (art. 22 comma 1 lett. b)

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)

Esistono casi di progetti, interventi o attività per i quali la **valutazione di incidenza non è dovuta** e questi sono indicati:

- nella **Direttiva regionale** contenente i *Criteria di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04;*
- nelle **Misure Specifiche di Conservazione** e nei **Piani di Gestione**;
- nel **Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).**

Nel caso di progetti ed interventi **che non prevedono il rilascio di una specifica approvazione da parte di un Ente locale territoriale**, o non necessitano di una comunicazione ad un Ente locale territoriale, qualora interessino un sito della Rete Natura 2000, anch'essi devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza. In tali casi la competenza, in ordine alla procedura sulla valutazione di incidenza, è dell'Ente gestore del sito Natura 2000, alla quale si dovrà rivolgere il soggetto proponente per richiedere l'avvio della procedura di valutazione di incidenza. **DGR 1191/07**

Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza la Regione può avvalersi dell'**ARPAE. LR 22/15 (art. 20 comma 4)**

PIANI

PIANI CHE INTERESSANO SITI DELLA RETE NATURA 2000

Piani di competenza comunale

L'ente competente per la valutazione di incidenza del Piano è il **Comune** o l'Unione territorialmente competente, previa acquisizione del parere degli Enti gestori dei siti Natura 2000 eventualmente interessati, il quale adegua il Piano ai rilievi formulati ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.

LR 7/04 (art. 5 comma 1, 2 e 3; art. 7 comma 1), LR 22/15 (art. 20 comma 3 lett. b), LR 9/16 (art. 22 comma 1 lett. b)

Piani di competenza provinciale

L'ente competente per la valutazione di incidenza del Piano è la **Provincia**, previa acquisizione del parere degli Enti gestori dei siti Natura 2000 eventualmente interessati, la quale adegua il Piano ai rilievi formulati ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.

LR 7/04 (art. 5 comma 1 e 3; art. 7 comma 1), LR 9/16 (art. 22 comma 1 lett. a)

PIANI

PIANI CHE INTERESSANO SITI DELLA RETE NATURA 2000

Piani di competenza regionale

L'ente competente per la valutazione di incidenza del Piano è la **Regione**, previa acquisizione del parere degli Enti gestori delle aree protette eventualmente interessate, la quale adegua il Piano ai rilievi formulati ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.

LR 7/04 (art. 5 comma 1; art. 7 comma 1)

PIANI UBICATI ALL'ESTERNO DEI SITI NATURA 2000

La valutazione di incidenza dei Piani che interessano un territorio interamente esterno dei siti Natura 2000 è **facoltativa**.

Qualora l'Ente competente all'approvazione del Piano, per il principio di precauzione, ritenga opportuno che venga effettuata la valutazione di incidenza, provvederà alla sua effettuazione acquisendo gli eventuali pareri.

Nel caso di Piani ubicati all'esterno dei siti Natura 2000 e ricadenti **in altre Regioni**, qualora il soggetto competente all'approvazione del Piano ritenga opportuna

PROGETTI, INTERVENTI E ATTIVITA'

PROGETTI, INTERVENTI E ATTIVITA' UBICATI ALL'**INTERNO** DEI SITI NATURA 2000 RICADENTI CONTESTUALMENTE ALL'**INTERNO** DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Progetti, interventi o attività approvati o autorizzati dal Comune o dall'Unione territorialmente competente, dalla Provincia o dalla Regione

L'ente competente per la valutazione di incidenza è l'Ente gestore dell'area protetta. Ciò anche in caso di progetti, interventi o attività che interessino il territorio di due o più comuni, o che siano soggetti alla procedura di VIA comunale, regionale o interregionale.

LR 7/04 (art. 7 comma 2; art. 6 comma 2), LR 13/15 (art. 18 comma 2 lett. e, comma 3 lett. a)

Progetti, Interventi e attività approvati o autorizzati dallo Stato

L'ente competente per la valutazione di incidenza è il Ministero competente. Qualora il Ministero intenda acquisire il parere, la Regione è tenuta al suo rilascio, previa consultazione dell'Ente gestore dell'area protetta interessata.

Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello

Le valutazioni di incidenza di progetti, interventi o attività ricadenti all'interno del parco sono rilasciate dall'Ente di gestione per il proprio territorio e dagli Enti locali per le aree contigue, secondo quanto previsto dalla normativa vigente dalle due Regioni. Pertanto, nell'area contigua del parco la Vinca è di competenza del Comune o della Regione a seconda di quale è l'Ente competente all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'Intervento o dell'attività.

LR 13/13 (art. 19 Allegato 1)

PROGETTI, INTERVENTI E ATTIVITA' UBICATI ALL'INTERNO DEI SITI NATURA 2000 RICADENTI ALL'ESTERNO DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Progetti, Interventi o Attività approvati o autorizzati dal Comune o dall'Unione territorialmente competente

L'ente competente per la valutazione di incidenza è il Comune o la sua Unione.

In caso di progetti soggetti alla procedura di VIA comunale l'ente competente per la valutazione di incidenza è il Comune o la sua Unione. In caso di progetti, interventi o attività che interessino il territorio di due o più comuni la valutazione di incidenza spetta al Comune con la porzione di sito Natura 2000 maggiormente interessata dal progetto, intervento o attività acquisito il parere dell'altro Comune.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia il Comune stesso, l'ente competente per la valutazione di incidenza è la Regione. Per lo svolgimento delle valutazioni di incidenza di progetti, interventi e attività, i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, della Regione.

LR 9/99 (art. 5 comma 3), LR 7/04 (art. 6 comma 1, 2 e 3), LR 22/15 (art. 20 comma 3 lett. b), LR 9/16 (art. 22 comma 1 lett. b)

A seguito del passaggio delle competenze in materia di siti Natura 2000 dalle Province di Bologna, Ravenna e Rimini all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna dei siti esterni alle aree protette, l'ente competente per la valutazione di incidenza è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, anche in caso di Progetti soggetti alla procedura di VIA comunale o che interessino il territorio di due o più comuni o che il soggetto proponente sia il Comune stesso.

LR 9/99 (art. 5 comma 3), LR 24/11 (art. 28 comma 5), LR 22/15 (art. 20 comma 3), LR 9/16 (art. 22 comma 1 lett. b)

Progetti, Interventi o Attività approvati o autorizzati dalla Provincia

L'ente competente per la valutazione di incidenza è la Regione.

LR 22/15 (art. 20 comma 3 lett. a), LR 9/16 (art. 22 comma 1 lett. a)

A seguito del passaggio delle competenze in materia di siti Natura 2000 dalle Province di Bologna, Ravenna e Rimini all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna dei siti esterni alle aree protette, l'ente competente per la valutazione di incidenza è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

LR 24/11 (art. 28 comma 5), LR 22/15 (art. 20 comma 3)

Progetti, Interventi o Attività approvati o autorizzati dalla Regione

L'ente competente per la valutazione di incidenza è la Regione. In caso di Progetti soggetti alla procedura di VIA regionale o interregionale, l'ente competente per la valutazione di incidenza è la Regione.

LR 9/99 (art. 5 comma 1 e 2), LR 7/04 (art. 6 comma 1 e 2), LR 24/11 (art. 28 comma 6 e 7), LR 22/15 (art. 20 comma 3 lett. a), LR 9/16 (art. 22 comma 1 lett. a)

A seguito del passaggio delle competenze in materia di siti Natura 2000 dalle Province di Bologna, Ravenna e Rimini all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna dei siti esterni alle aree protette, l'ente competente per la valutazione di incidenza è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, anche in caso di Progetti soggetti alla procedura di VIA regionale.

LR 24/11 (art. 28 comma 6 e 7), LR 22/15 (art. 20 comma 3)

Progetti e Interventi approvati o autorizzati dallo Stato

L'ente competente per la valutazione di incidenza è il Ministero competente. Qualora il Ministero intenda acquisire il parere, la Regione è tenuta al suo rilascio, acquisito il parere delle aree protette eventualmente interessate.

PROGETTI, INTERVENTI E ATTIVITA' UBICATI ALL'**INTERNO** DEI SITI

NATURA 2000 RICADENTI ALL'**ESTERNO** DELLE AREE NATURALI

PROTETTE IN SITI **PARZIALMENTE ESTERNI** ALLE AREE PROTETTE

Qualora i progetti, gli interventi o le attività siano ubicati in un sito della rete Natura 2000 ricadente parzialmente in un'area protetta, per la porzione di territorio esterna all'area protetta, l'Ente competente per la valutazione di incidenza deve acquisire il parere dell'Ente gestore dell'area protetta.

LR 7/04 (art. 7 comma 3)

PROGETTI, INTERVENTI E ATTIVITA' UBICATI ALL'**ESTERNO** DEI SITI NATURA 2000

La valutazione di incidenza di progetti, interventi e attività interamente ubicati all'esterno dei siti Natura 2000 è **facoltativa**.

Qualora l'Ente competente all'approvazione del progetto, dell'intervento o dell'attività ritenga opportuno che venga effettuata la valutazione di incidenza, nel caso sia anche Ente competente all'effettuazione della valutazione provvederà alla sua effettuazione, altrimenti, chiederà all'Ente competente (Ente gestore dell'area protetta, Comune, Provincia o Regione) di procedere con la sua effettuazione prima dell'approvazione del progetto o dell'autorizzazione dell'intervento o dell'attività.

Nel caso di progetti, interventi o attività ubicati all'esterno dei siti Natura 2000 e ricadenti in altre Regioni, nel caso in cui il soggetto competente alla valutazione di incidenza ritenga opportuna la sua effettuazione, potrà chiedere un parere alla Regione che lo rilascerà, previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area protetta eventualmente interessata.

NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a leggi regionali (Artt. 1-9)

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4

Adeguamenti normativi in materia ambientale. modifiche a leggi regionali (Art. 35)

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24

Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano (Art. 28, Artt. 40-41)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

Legge comunitaria regionale per il 2014 (Art. 79)

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni (Art. 18)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016 (Art. 20)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2016, n. 9

Legge comunitaria regionale per il 2016 (Art. 22)

COMPETENZE IN MATERIA DI V.Inc.A.

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE (Vinca) COMPETENZE

PIANI				
SITO NATURA 2000	ENTE GESTORE SITO NATURA 2000	ENTE COMPETENTE APPROVAZIONE PIANO	ENTE COMPETENTE VINCA	ENTE COMPETENTE PARERE OBBLIGATORIO
SITO NATURA 2000 INTERNO AREA PROTETTA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	COMUNE	COMUNE	ENTE GESTORE AREA PROTETTA
		PROVINCIA	PROVINCIA	
		REGIONE	REGIONE	
SITO NATURA 2000 ESTERNO AREA PROTETTA	REGIONE	COMUNE	COMUNE	REGIONE
		PROVINCIA	PROVINCIA	
		REGIONE	REGIONE	
PROGETTI / INTERVENTI / ATTIVITA'				
SITO NATURA 2000	ENTE GESTORE SITO NATURA 2000	ENTE COMPETENTE APPROVAZIONE PROGETTO	ENTE COMPETENTE VINCA	ENTE COMPETENTE PARERE OBBLIGATORIO
SITO NATURA 2000 INTERNO AREA PROTETTA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	COMUNE	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	
		PROVINCIA		
		REGIONE		
SITO NATURA 2000 ESTERNO AREA PROTETTA	REGIONE	STATO	MINISTERO	REGIONE E ENTE GESTORE AREA PROTETTA
		COMUNE	COMUNE	ENTE GESTORE AREA PROTETTA in caso di sito condiviso con Area protetta
			REGIONE nel caso in cui la VIA sia regionale	
			REGIONE nel caso in cui il proponente sia il Comune stesso	
		PROVINCIA	REGIONE	
REGIONE				
STATO	MINISTERO	REGIONE + ENTE GESTORE AREA PROTETTA in caso di sito condiviso con Area protetta		

NOTE

(*) Ai fini della definizione delle competenze in materia di Vinca i siti Natura 2000 esterni alle Aree protette ricadenti all'interno della **Macroarea – Romagna** sono assimilati a quelli interni alle Aree protette

(**) Ai fini della definizione delle competenze in materia di Vinca l'area contigua del Parco interregionale del **Sasso Simone e Simoncello** è da considerarsi come area esterna al Parco

(***) La valutazione di incidenza di progetti, interventi o attività che interessano il territorio di **più comuni o più enti** viene svolta dal soggetto competente maggiormente interessato dall'intervento, acquisito il parere dell'altro ente

(****) In caso di Progetti soggetti alla procedura di **VIA regionale o interregionale esterni alle aree protette**, l'ente competente per la valutazione di incidenza è la Regione.

LEGGI 2/1977 e 15/2006

- **L.R. n. 2 del 24 gennaio 1977** «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco»
 - flora spontanea regionale rara e minacciata
 - conservazione di esemplari arborei di interesse scientifico, monumentale o ecologico
 - regolamentazione della raccolta dei prodotti del sottobosco
- **L.R. n. 15 del 31 luglio 2006** «Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna»
 - Tutela a conservazione anfibi, rettili, chiroteri, piccoli mammiferi, pesci, insetti
 - Divieto cattura e uccisione, di danneggiamento nidi, habitat, luoghi riproduzione



CONCLUSIONI

Bilancio a 25 anni dalla Direttiva Habitat

ELEMENTI POSITIVI

- Incremento delle aree tutelate esterne ai Parchi
- Maggiore regolamentazione delle attività antropiche più impattanti nei siti Natura 2000
- Incremento degli investimenti a favore dei territori di rete Natura 2000 (siti: aree preferenziali PSR)
- Miglioramento delle conoscenze: Quadro conoscitivo delle presenze di specie e habitat nei siti Natura 2000 più approfondito
- Aumento della sensibilità sui temi ambientali

ELEMENTI NEGATIVI

- Erosione di habitat e riduzione delle popolazioni di alcune specie animali e vegetali (es. anfibi)
- Aumento della frammentazione del territorio (es. infrastrutture viarie e ferroviarie, urbanizzazione)
- Aumento di alcuni fattori inquinanti (acqua, aria, suolo) e di prelievo delle risorse naturali (es. acqua)
- Squilibri ecosistemici (es. perdita di spazi aperti in montagna, presenza di specie alloctone invasive)
- Carenza di risorse finanziarie dedicate (es. per espropri di aree private di pregio naturalistico, interventi di ripristino ambientale)

Grazie per l'attenzione

